

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore NERVI ANDREA

Nella seduta del 20/07/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La parte ricorrente espone di aver stipulato, nel giugno del 2006, un primo contratto di finanziamento assistito da cessione del quinto dello stipendio; tale primo contratto è stato estinto anticipatamente dal ricorrente nel febbraio 2009, dopo il pagamento di 33 rate. Contestualmente all'estinzione, la parte ricorrente stipulava un secondo contratto di finanziamento, sempre assistito da cessione del quinto dello stipendio, con l'intermediario odierno resistente. Questo secondo contratto veniva estinto anticipatamente nel gennaio 2015, dopo il pagamento della rata n. 70.

Ciò premesso, con riferimento al secondo contratto il ricorrente propone le due seguenti domande:

- a) in via principale, chiede il rimborso integrale delle commissioni, dei premi assicurativi e delle spese. La domanda si basa sull'argomento secondo cui la stipulazione di tale contratto è avvenuta in violazione dell'art. 39 D.P.R. 180/1950, che vieta di contrarre un nuovo finanziamento assistito da cessione del quinto prima che sia decorso un determinato lasso temporale dalla estinzione del precedente contratto. La pretesa viene quantificata in euro € 3.985,66, oltre ad euro 500,00 a titolo di spese di assistenza professionale;

- b) in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, il ricorrente chiede il rimborso pro quota delle commissioni e dei premi assicurativi, al netto di quanto già ricevuto per effetto dell'estinzione anticipata. La domanda viene argomentata con riferimento all'erronea applicazione – da parte dell'intermediario – dei noti criteri per la determinazione di tali rimborsi. La pretesa è stata quantificata in euro 1.057,47, oltre ad euro 500,00 a titolo di spese di assistenza professionale.

L'intermediario resiste alla pretesa del ricorrente. In particolare, dà atto di aver rimborsato l'importo di euro 719,79 e ritiene che null'altro sia dovuto. Chiede pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

In sede di replica, il ricorrente dà atto dell'avvenuto rimborso del predetto importo di euro 719,79, ma ritiene che tale somma non sia congrua, stante l'avvenuta violazione dell'art. 39 d.P.R. 180/1950.

Per quanto riguarda gli oneri assicurativi, il legale del ricorrente dichiara nel ricorso di aver ricevuto direttamente dalla compagnia assicurativa il rimborso parziale di € 353,53.

DIRITTO

In punto di fatto deve ritenersi acclarata la violazione dell'art. 39 del citato d.P.R. 180/1950 in occasione della stipulazione del "secondo" contratto.

Dall'esame del "primo" contratto di finanziamento (sottoscritto nel 2006) e del relativo conteggio estintivo, si evince che si trattava di un finanziamento di 108 rate, estinto in corrispondenza della 33esima rata; l'estinzione, dunque, è avvenuta prima che fossero decorsi i due quinti dello stesso: $(108:5) \times 2 = 43,2$.

La stipulazione del secondo contratto di finanziamento è quindi avvenuta in violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 180/1950, così come modificato dall'art. 6 del Decreto Ministero Economia e finanze 27 dicembre 2006, n. 313 (regolamento di attuazione dell'articolo 13-bis del decreto legge 35/2005), così formulato: "Con riferimento ai dipendenti di cui all'articolo 52 del testo unico, il rinnovo della cessione è consentito dopo che siano decorsi i due quinti della durata della cessione medesima."

Ciò chiarito, l'esame dell'art. 39 d.P.R. 180/1950, e delle conseguenze della relativa violazione, hanno formato oggetto di una recente decisione del Collegio di coordinamento (la n. 5762/2016), che ha modificato il precedente orientamento maturato in seno all'Arbitro con riguardo alla quantificazione del danno.

Infatti, dopo aver ribadito che la violazione del citato art. 39 non incide sulla validità del secondo contratto di finanziamento, ma genera una pretesa risarcitoria in capo al ricorrente, il Collegio ha precisato che "il danno risarcibile debba essere quantificato nella quota delle commissioni e degli oneri recurring calcolata rapportando il periodo di anticipazione del nuovo contratto rispetto ai termini minimi di legge alla durata dello stesso, secondo il consueto criterio del pro rata temporis."

Applicando questo criterio al caso di specie, l'odierno ricorrente ha titolo per ricevere il rimborso delle commissioni relative a 10 rate. Infatti, in base alle norme vigenti, il rinnovo del "primo" contratto di finanziamento poteva avvenire in corrispondenza della rata n. 43 (i.e., i 2/5 del periodo originariamente previsto, pari a 108 rate); il rinnovo, invece, è avvenuto alla rata n. 33, ossia – per così dire – con un anticipo di dieci rate. Il conteggio è riportato nella seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Oneri sostenuti				
<i>commissioni futuro</i>	2.536,65	234,88		234,88
<i>commissioni intermediario</i>	304,80	28,22		28,22
<i>oneri assicurativi</i>	1.706,88	158,04		158,04
Totale				421,14

L'importo dovuto al ricorrente, dunque, è pari ad euro 421,14.

Dalle concordanti affermazioni delle parti, tuttavia, risulta che l'intermediario abbia già rimborsato la maggior somma di € 719,79, che va a ristorare completamente le commissioni finanziarie e di intermediazione secondo il criterio pro rata temporis (oltre alle spese di procedura, pari ad euro 20 euro).

Con riguardo alla domanda svolta dal ricorrente in via principale, pertanto, il Collegio ritiene (più che) congruo il rimborso effettuato dall'intermediario, alla luce dell'interpretazione delle norme rilevanti nei termini chiariti dal Collegio di coordinamento.

Da ciò consegue il sostanziale assorbimento della domanda svolta in via subordinata, la quale è espressamente formulata nel senso di presupporre il rigetto della domanda svolta in via principale.

Il Collegio respinge altresì la domanda riguardante le spese di assistenza professionale.

P.Q.M.

Il Collegio dà atto della congruità della somma corrisposta dall'intermediario al ricorrente con riferimento alla domanda principale. Dichiara per l'effetto assorbita la domanda subordinata.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

Il Collegio dà atto che l'intermediario ha già provveduto a versare alla parte ricorrente l'importo di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA